

La Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

"Modifiche alle LL.RR. 12 agosto 1977, n. 22 e 9 febbraio
1981, n. 18"

RELATORE: Ing. Emanuele CAPOZZA

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la proposta di legge in esame riguarda il rimborso delle spese di trasporto previsto dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 1972, n. 14.

Il testo proposto non comporta modifiche sostanziali alla precedente normativa, ma soltanto una diversa formulazione al fine di una corretta interpretazione ed applicazione.

IL RELATORE

(Ing. Emanuele CAPOZZA)

ART. 1

L'articolo unico della legge regionale 9 febbraio 1981, n.18 e l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1977, n.22 sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

ART. 2

Agli effetti della determinazione del rimborso spese di trasporto previsto dall'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n.14 l'importo unitario netto è fissato in 1/5 del costo di un litro di carburante super e per i Km. di distanza intercorrenti tra la residenza abituale dei consiglieri regionali e la sede del Consiglio e viceversa, per quindici giorni al mese.

ART. 3

Per ogni giornata di assenza, anche per congedo, dai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti sarà operata una trattenuta pari a 1/15 dell'importo mensile determinato.

Si considera presente il Consigliere regionale che, essendo componente di più Commissioni, sia presente ad almeno una.

ART. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 00102 "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio Regionale" del bilancio 1984 e del bilancio pluriennale.